



Venezia, data (vedi ID su nota di trasmissione)
PG n. (vedi ID su nota di trasmissione)
Fasc. 2023/252

Spett.le Impresa edile Pinato Marino
marino.pinato@digitalpec.it

e, p.c. Impresa Subappaltatrice SO.GE.di.CO S.R.L.
sogedico@pec.it

e, p.c. Direttore dei Lavori e C.S.E.
[REDACTED]
[REDACTED]

Oggetto: C.I. 14906 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA COMUNALE DELLA TERRAFERMA:
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E
RINNOVAMENTI
CUP F71G23000150005 – CIG B0DC306C1C
AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA SO.GE.di.CO S.R.L.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1581 del 07/08/2024 ha avuto luogo l'affidamento dell'appalto in oggetto;
- è stata firmato il contratto d'appalto con repertorio speciale n. 25460;
- il Direttore Lavori [REDACTED] ha provveduto alla consegna dei lavori, in data 12/11/2024, ai sensi dell'art. 13 c.3 del Capitolato Speciale d'Appalto e come previsto dall'articolo 17 comma 8 del d.lgs. n. 36/2023;
- l'Appaltatore ha manifestato la necessità di provvedere ad affidare in subappalto le opere riguardanti la categoria secondaria OG11 "Impianti tecnologici";

Dato atto che l'Appaltatore ha assunto le obbligazioni afferenti ai lavori dell'intervento in oggetto alle condizioni di cui al contratto sottoscritto con la Stazione appaltante e di cui al capitolato speciale d'appalto, con obbligo espresso di rispettare le clausole prescrittive di cui al vigente Protocollo di Legalità;



Vista la richiesta, inviata dall'impresa appaltatrice giusta nota acquisita agli atti con PG n. 0515000 in data 18/10/2024, di autorizzare l'esecuzione mediante subappalto delle lavorazioni riguardanti la categoria **OG11** "Impianti tecnologici", ricomprese nella categoria secondaria di cui si compone l'appalto dei lavori in oggetto, da parte dell'impresa SO.GE.di.CO S.R.L., con sede in Marghera (VE), alla via Trifoglio n. 19/a CAP 30175 (P.IVA 03309320277), per un importo complessivo, riferito ai prezzi del contratto di appalto, di € 160.903,97= (o.f.e.), di cui € 14.335,43= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 32.912,25= per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed € 113.656,29 per lavori;

Vista la richiesta di integrazioni documentali da parte della Stazione Appaltante con PG. 0534582 del 29/10/2024;

Viste le integrazioni documentali con PG. 0560245 del 14/11/2024 e PG. 0571156 del 20/11/2024;

Preso atto:

- che l'impresa appaltatrice ha dichiarato che non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con l'impresa subappaltatrice SO.GE.di.CO S.R.L.;
- del contratto di subappalto sottoscritto in data 19/11/2024, contenente le clausole prescritte dalla legge, dal capitolato speciale d'appalto e dal vigente Protocollo di legalità nonché la clausola sospensiva dell'efficacia all'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, stante l'impossibilità di dar corso all'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto fino ad avvenuta autorizzazione, espressa o tacita;
- della completezza dell'ulteriore documentazione necessaria per procedere all'autorizzazione del subappalto di cui trattasi;

Dato atto che, verificata la completezza della documentazione presentata, la Stazione appaltante ha avviato le verifiche d'ufficio, prescritte dalle disposizioni di legge vigenti, circa il possesso dei requisiti di ordine generale e, ove necessario, dei requisiti di ordine speciale;

Verificato il possesso dei requisiti di di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 d.lgs. n. 36/2023, di cui è stata redatta apposita checklist depositata agli atti;

Verificato che ai fini della qualificazione, l'impresa subappaltatrice è in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023, giusta documentazione agli atti;

Acquisito d'ufficio il DURC dell'impresa subappaltatrice e accertata la relativa regolarità, come da documentazione agli atti;



Considerato che

- l'art. 119, co. 16, d.lgs. n. 36/2023 dispone che la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta e che, trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;

Dato atto che il pagamento dei corrispettivi spettanti al Subappaltatore sarà effettuato dall'Appaltatore e non direttamente dalla Stazione Appaltante, come previsto nel contratto di subappalto;

Dato atto che l'istruttoria è stata eseguita a cura del R.U.P.;

AUTORIZZA

il subappalto per l'esecuzione delle lavorazioni afferenti alla categoria **OG11** e consistenti in lavori riguardanti "Impianti tecnologici" da parte della società SO.GE.di.CO S.R.L., avente sede in Marghera (VE), alla via Trifoglio n. 19/a CAP 30175 P.IVA 03309320277, per un importo del subappalto complessivo di € 160.903,97= (o.f.e.), di cui € 14.335,43= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 32.912,25= per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed € 113.656,29 per lavori; come da richiesta PG n. 0515000 in data 18/10/2024, e successive integrazioni PG. 0560245 del 14/11/2024 e PG. 0571156 del 20/11/2024, presentato dall'impresa Appaltatrice PINATO MARINO, per i motivi espressi in premessa.

In conformità a quanto previsto dal Protocollo di legalità, l'Appaltatore ha inserito nel contratto di subappalto la seguente clausola *"Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159"*.

In relazione all'autorizzazione rilasciata si rammenta che:

- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; nelle ipotesi di cui all'art. 119, comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.
- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;



- il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- l'affidatario è tenuto a rispettare le disposizioni di cui all'art. 119, co. 7, d.lgs. n. 36/2023;
- l'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dall'art. 119 co. 7 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di avvenuta trasmissione alla stazione appaltante della denuncia di inizio lavori agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del POS;
- ai sensi dell'art. 119, co. 13, d.lgs. n. 36/2023 nonché del vigente Protocollo di legalità della Regione Veneto, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

IL DIRIGENTE

dott. Aldo Menegazzi*